

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

PICARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Io ho chiesto di parlare per fare una raccomandazione, perchè ritengo che i benefici di questa legge potrebbero svanire se con un accurato regolamento non saranno rimossi tutti gli inconvenienti gravissimi ai quali si era creduto di porre un valido argine col sistema fino ad oggi adottato di fare partecipare il personale delle cancellerie ai proventi delle spese di giustizia.

Come ognuno conosce, il servizio delle cancellerie ha qualche cosa di anomalo; esso non è come gli altri servizi dello Stato, nei quali il capo dell'amministrazione è in grado di controllare ed esaminare il lavoro cumulato e complessivo del proprio ufficio e può così convincersi se gli impiegati adempiono con intelligenza e solerzia alle incombenze ed ai servizi ad essi affidati. Invece, la parte più importante del servizio che sostengono le cancellerie non può essere dai superiori controllata. Le cancellerie servono direttamente i privati con atti singoli, con atti separati, con atti che non possono essere complessivamente controllati. Sicchè senza essere profeti, ma parlando di storia, perchè il sistema che oggi adottiamo non è assolutamente nuovo ma è stato in parecchie circostanze sperimentato, possiamo affermare che anche col sistema che adottiamo inconvenienti gravissimi in danno del pubblico si sono manifestati; e però credo mio dovere di accennarne alcuni, affinchè si possano fin da principio prevenire, affinchè la legge nella sua esecuzione non venga nell'opinione pubblica sfatata.

Difatti si potrebbe temere che l'attuazione di questa legge facesse avvenire più frequenti i congedi degli impiegati delle cancellerie, e potesse farne godere a molti per un periodo di tempo più lungo e più frequentemente dell'ordinario; le malattie, le assenze più o meno giustificate, ovvero il cumulo dei lavori straordinari delle cancellerie potrebbe forse essere un po' più esagerato di quello che ora si richiede, sicchè si può produrre un inconveniente qualche volta lamentato, che quando cioè i privati si presentano all'ufficio per chiedere la spedizione degli atti, si risponde: ma il Ministero non ci dà impiegati sufficienti; ma le braccia che noi abbiamo non possono corrispondere al servizio; ma se voi avete premura d'ottenere prontamente la spedizione dell'atto che chiedete, pagate un amanuense straordinario e l'atto vi sarà concesso subito.

E con questo o altri simili raggiri si giungerebbe a creare un altro novello gravame illegittimo in danno dei privati e del pubblico, e la nuova legge, anzichè riuscire a meglio moralizzare quegli uffici,

otterrebbe un risultato completamente opposto, perchè nuove cause di demoralizzazione sarebbero create.

Io credo che se noi, nell'esecuzione di questa legge, con un accurato regolamento non ovvieremo a questi possibili e gravi inconvenienti, avremo eluse tutte le speranze che su questa legge si fondavano. Quindi io raccomando che nel regolamento si voglia accuratamente prevenire che non siano a lamentarsi nè mancanza nè lentezza di servizio nella compilazione e nella spedizione degli atti e delle sentenze, e che si voglia anche ovviare all'altro inconveniente di preferenze nella materiale compilazione e nel rilascio delle spedizioni degli atti, perchè i privati possano ottenere dall'amministrazione della giustizia quel servizio che hanno diritto di pretendere, pagando in corrispettivo tasse enormi.

Con queste raccomandazioni non ho difficoltà a votare l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Picardi.

Pur troppo avviene talvolta che si servono i privati meglio che non si serva lo Stato. L'assicuro che reputo quindi mio stretto dovere quello di fare un regolamento mediante il quale il servizio delle cancellerie sia assicurato non meno esatto e regolare di quello che è stato fino al presente, e quando questi uffici si esercitavano per conto dei cancellieri. Mi dorrebbe troppo che la riforma peggiorasse il servizio delle cancellerie, e non vorrei con ciò decretare colla condanna della riforma la mia propria condanna.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte pongo ai voti l'articolo 10 che ho già letto.

(È approvato.)

« Art. 11. È data facoltà al Governo del Re di procedere, entro due anni dall'attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni del servizio.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare, mediante regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e regolamentarie occorrenti per attuare la presente legge a cominciare dal 1° gennaio 1883. »

(È approvato.)

La Commissione propone da ultimo un ordine del giorno che è del tenore seguente:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a provvedere alla regolarizzazione, in modo stabile, della posizione degli scrivani giudiziari. »